ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente
della Camera dei deputati
LORENZO FONTANA

26A05874

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 settembre 2026.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera *i)* del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo inerente ad azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti, l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltu-

ra, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;

Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, di approvazione del «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il piano strategico della PAC 2023/2027 presentato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, così come modificato da successivi emendamenti;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2023, n. 227, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori».

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera *i)* e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo inerente ad azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell'Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione e intraprese da organizzazioni che operano nel settore vitivinicolo, a decorrere dalla campagna 2026/2027;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 10 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) Agea: Organismo di coordinamento Agea;

d) OP: Organismo pagatore competente;

e) organizzazioni interprofessionali configurabili come organismo di diritto pubblico: enti, che svolgono attività prive di scopo di lucro, anche con personalità giuridica di diritto privato, che abbiano tra gli scopi quello di soddisfare esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, su cui un'autorità pubblica esercita un'influenza dominante e che raccolgono al loro interno rappresentanze attive nella catena produttiva del settore vitivinicolo;

f) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;

g) PSP: il piano strategico nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

h) demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea;

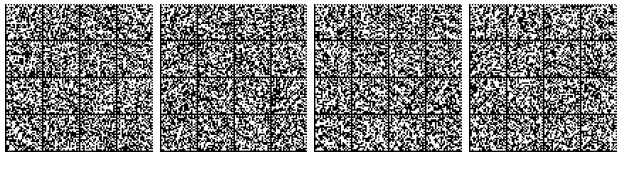
i) promozione del turismo enologico: attività inerenti alla conoscenza del settore vitivinicolo nell'ambito dell'enoturismo così come definito nell'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2026/2027 è concesso un sostegno per azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione e intraprese da organizzazioni che operano nel settore vitivinicolo.

2. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2116, ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento, è considerato il Codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 41.



3. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

a) definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;

b) limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;

c) prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6, e fissare la relativa percentuale;

d) individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati al successivo art. 3;

e) ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito al successivo art. 4, commi 7 e 8;

f) stabilire la durata annuale o biennale dei progetti;

g) individuare, se del caso, i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione;

h) individuare le azioni e le tipologie di vigneto che si intendono finanziare con l'intervento settoriale oggetto del presente provvedimento.

4. Il ventaglio, non esaustivo, delle azioni finanziabili è il seguente:

a) azioni promozionali o pubblicitarie che mettano in evidenza in particolare gli elevati standard dei prodotti ottenuti nelle regioni viticole, in particolare per quanto riguarda la qualità, le tradizioni, la sicurezza alimentare o l'ambiente, quali, ad esempio, pubblicità promozionali, escursioni ricreative tra i vigneti, visite alle cantine, presentazione dei vigneti, degli impianti, delle attrezzature, del metodo di produzione;

b) organizzazione di eventi, fiere o esposizioni volte alla promozione e/o pubblicità del turismo enologico nelle regioni di produzione al fine di accrescere la reputazione dei vigneti italiani.

5. Agea, d'intesa con le regioni, integra l'elenco delle azioni finanziabili con propria circolare.

6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea.

7. Agea, tramite il SIAN e su richiesta dei beneficiari di cui al successivo art. 3, può fornire servizi applicativi e strumenti digitali destinati alla gestione e valorizzazione delle attività di turismo enologico, ivi inclusi sistemi di registrazione degli eventi, georeferenziazione dei vigneti visitabili, raccolta dati statistici, promozione territoriale, tracciabilità digitale e integrazione con il fascicolo aziendale. Con apposito accordo sottoscritto tra le parti vengono definite le modalità di concessione dei servizi.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto di cui al successivo art. 5 i seguenti beneficiari:

a) organizzazioni professionali rappresentative della produzione vitivinicola;

b) organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, specializzate nel settore vitivinicolo;

e) gruppi di produttori che gestiscono, per il settore del vino, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette in conformità degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143, ivi compresi i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

f) organizzazioni di produttori di vino, costituite in consorzi o società consortili o cooperative, diverse dal soggetto di cui alla precedente lettera *e)*, con comprovata esperienza nel settore del vino;

g) organizzazioni interprofessionali configurabili come organismo di diritto pubblico;

h) associazioni, temporanee o permanenti, di organizzazioni di produttori vitivinicoli.

2. Il beneficiario può presentare progetti aventi valenza regionale. Laddove il progetto riguardi due o più regioni, il beneficiario presenta un progetto in ognuna delle regioni nelle quali il progetto medesimo è destinato a trovare attuazione.

Art. 4.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 ottobre di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni. Dette modalità garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno sessanta giorni prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2026/2027 la domanda di aiuto è presentata entro il 15 dicembre 2026.

2. La domanda di aiuto contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) nome o ragione sociale del richiedente;

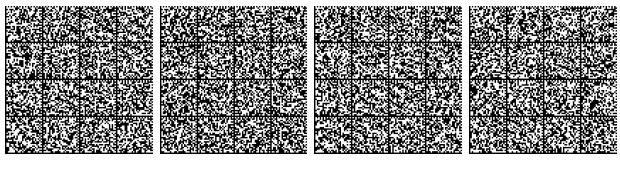
b) descrizione dell'azione, con l'indicazione delle singole attività che compongono l'azione globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

c) la dimostrazione che i costi dell'azione proposta non superano i normali prezzi di mercato;

d) l'elenco delle imprese aderenti, dei vigneti, delle cantine e dei vini che si intendono promuovere con l'intervento settoriale.

3. Con successivo provvedimento, adottato da Agea d'intesa con le regioni, sono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nella lettera *c)* del comma 2.

4. Le regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 31 maggio di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comuni-



cano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2026/2027 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 15 marzo 2027.

5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del *budget* disponibile, secondo criteri stabiliti dalle regioni, tra i quali il criterio della *pro-rata* o del «primo arrivato/primo servito» o in ragione del punteggio derivante dai criteri di priorità.

6. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione delle azioni proposte nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle sanzioni. L'operazione richiesta e ammessa deve concludersi in tempo utile per consentire agli OP la liquidazione del relativo contributo entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di sostegno. Per la campagna 2026/2027 l'operazione ammessa a contributo deve concludersi entro un termine che consenta all'OP di liquidare il contributo entro il 15 ottobre 2027.

7. È consentita al beneficiario la presentazione di modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Ai fini dell'ammissibilità, le varianti devono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle regioni. Non sono autorizzate varianti che possano compromettere gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e che non siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.

8. È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori, entro il 20% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.

9. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale.

10. Agea d'intesa con le regioni stabilisce le modalità di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonché le tempistiche per la presentazione delle varianti.

Art. 5.

Definizione dell'aiuto finanziario

1. L'aiuto per le azioni volte ad accrescere la reputazione dei vigneti italiani promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione è erogato nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione con apposito provvedimento.

3. L'aiuto è versato solo se il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello unionale e/o nazionale, l'aiuto è versato per la parte effettivamente realizzata. L'aiuto è versato, secondo le procedure di controllo e la tempistica definita con circolare di Agea.

4. La dotazione unionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2027, cioè il 15 ottobre 2027, comunque nel limite della dotazione complessiva assegnata alla regione.

5. Le operazioni e/o le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, comma 6.

6. Qualora non sia accolta la domanda di aiuto, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

7. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

8. Nei propri bandi le regioni possono, altresì, non ammettere ulteriori categorie di spese.

Art. 6.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

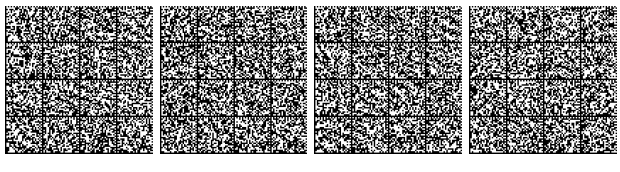
1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello unionale e/o nazionale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. Se la regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo *in loco* o se da un controllo *in loco* emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Il sostegno previsto dal presente decreto è concesso nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del piano strategico nazionale della PAC 2023/2027. L'intervento non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non richiede un ulteriore intervento del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 8.

Disposizioni finali

1. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

2. Con decreto dipartimentale è possibile modificare, su richiesta delle regioni e sentiti gli organismi pagatori, i termini temporali riportati nel presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si adeguano le disposizioni del presente decreto alle eventuali modifiche della normativa unionale in materia.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 18 settembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1246.

26A05790

ORDINANZA 1° ottobre 2026.

Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Basilicata. (Ordinanza n. 18).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga regolamento (CE) n. 690/2008 della commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/690 della commissione, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario);

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione